



# PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Lecce, 19/07/2021

Prot. n° 30330/2021  
Allegati n. 1  
Resp. proc.: dr. Francioso S.  
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

**COLACEM S.p.A.**  
**ds.galatina@pec.colacem.it**

**Regione Puglia**  
**Assessore all'Ambiente**  
**Direttore del Dipartimento Ambiente**  
**Dirigente Servizio AIA - RIR**  
**servizio.aiarir.regione@pec.rupar.puglia.it**

**Regione Puglia**  
**Direttore Generale ARESS**  
**direzione.aress@pec.rupar.puglia.it**

**ARPA Puglia DAP Lecce**  
**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**SISP ASL Lecce**  
**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**

**SPESAL ASL Lecce**  
**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**

**Comune di Galatina**  
**protocollo@cert.comune.galatina.le.it**

**Comune di Soleto**  
**protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it**

**Comune di Sogliano Cavour**  
**affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it**

**Comune di Corigliano d'Otranto**  
**ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it**

**Comune di Aradeo**  
**protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it**

**Comune di Cutrofiano**  
**protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it**

**Comune di Martano**  
**comune.martano@pec.rupar.puglia.it**

**Comune di Melpignano**  
**protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it**

Comune di Lizzanello  
**protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it**

Comune di Sternatia  
**protocollo.comune.sternatia@pec.rupar.puglia.it**

Comune di Zollino  
**protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it**

Italia Nostra  
**marcellosecli@pec.it**

Cittadinanza attiva  
**pio.bufano@libero.it**

Coordinamento Civico Ambiente e Salute  
**a.caragiuli@yahoo.it**

Inquinamento e salute  
**nicola.sticchi@alice.it**

Dott. Giovanni De Filippis Presidente SISPED  
**giov.defilippis@gmail.com**

Dott. Sergio Mangia Presidente ISDE  
**dr.sergiomangia@pec.it**

**Oggetto:** Istanza di riesame A.I.A. ex art. 29 - octies D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., relativa all'impianto IPPC cod. 3.1 (impianto di produzione clinker con potenzialità superiore a 500 tonnellate giorno) sito in Galatina (LE) della società Colacem S.p.A.  
Istanza di riesame ex art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, prot. N. 13731 del 30/03/2021.

**Nota di Colacem S.p.a.** prot. n. 109/21 del 15.07.2021 di **riscontro al Verbale** della Conferenza dei Servizi del 04.06.2021 e richiesta di proroga per integrazioni al parere di ARPA.

**Riscontro e nuova convocazione della seconda seduta di Conferenza.**

Con riferimento alla nota in oggetto, che si allega alla presente, si precisa quanto segue.

Preliminarmente si contesta il contenuto complessivo della predetta nota, atteso che nessun procedimento di riesame poteva essere avviato dallo scrivente Servizio, se non per adeguare l'impianto alle risultanze della CTU, come peraltro risulta dall'istanza stessa di riesame.

Ciò premesso, si ribadiscono i contenuti del Verbale della CdS del 04.06.2021 e in particolare:

1. Non si fa questione dell'inquadramento o meno dell'impianto Colacem nella categoria degli inceneritori, perché è una prerogativa dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, quella di fissare limiti di emissione più restrittivi per garantire la salute e la qualità dell'aria.
2. Si prende atto della volontà di abbassare i limiti di emissione rispetto all'attuale autorizzazione, ma si evidenzia che tale abbassamento viene proposto senza che la società ponga in essere da subito alcuna modifica impiantistica, che tenda a conseguire come obiettivo i limiti più bassi fissati dalla CTU.
3. Tutti gli interventi impiantistici richiesti dalla CTU per abbassare i limiti di COT e SOx devono essere coerenti con le BREF, che costituiscono fonte per le migliori tecnologie (BAT) cui devono ispirarsi tutti gli impianti, senza che gli stessi siano inquadrati in


categorie rigide a compartimenti stagni. Tali BREF, proprio per i cementifici, riportano al par. 1.4.5.4 che deve essere considerata la possibilità di utilizzare filtri a carboni attivi, per ridurre la concentrazione di VOC (COT) nelle emissioni, quando esse sono elevate, e al paragrafo 1.4.5.2.2 riporta che lo scrubber ad umido è la tecnica più utilizzata per la desolforazione delle emissioni nei processi dei cementifici, nei casi in cui vi siano dei picchi per l'anidride solforica non assorbita nella clinkerizzazione.

4. Conseguentemente, la fase sperimentale ipotizzata al punto 2 della pag. 4 della nota in oggetto deve essere coerente con le BREF e tendere ad ottenere i livelli di emissione indicati dalla CTU, poiché, anche se per il momento i livelli più bassi proposti per COT e SOx potrebbero andare bene in quanto migliorativi, molto probabilmente potrebbero comunque non essere sufficienti all'esito della VIS per due ragioni:
  - Il COT è un inquinante con un grado di tossicità indipendente dalla sua origine (materie prime o rifiuto), ma funzione dei suoi innumerevoli componenti (tra cui diossine, furani, IPA e PCB);
  - I metalli pesanti che fuoriescono dal camino anche in concentrazioni di nanogrammi, pur rispettando i limiti, sono comunque nocivi per la loro cumulabilità negli organismi viventi, e tali inquinanti sono presenti in tracce nei rifiuti utilizzati come materie prime seconde.
5. Rispetto alla installazione dei detector aggiuntivi di COT e HCl, si accoglie positivamente la proposta della società e si condivide la valutazione fatta sul monitoraggio di HF.
6. Riguardo alla relazione richiesta sulla end of waste dei rifiuti utilizzati, si ribadisce l'obbligo di legge per la società di dare riscontro a tale richiesta (art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006), seguendo le indicazioni delle Linee Guida SNPA n. 23/2020, le quali al Par. 4.1 (vedasi anche la Tab. 4.3) riportano che, anche nel caso in cui il gestore adotta come modalità di recupero dei rifiuti quelle del D. M. 05.02.1998, lo stesso è tenuto a relazionare circa i criteri dettagliati alle lettere d) ed e) della Tabella 4.1 (**lett. d**): *Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto. lett. e*): *Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime: 1. Ragione sociale del produttore 2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto 3. La quantificazione del lotto di riferimento 4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti).*
7. Riguardo al punto 4 della nota in oggetto, si ribadisce quanto richiesto nel verbale di conferenza: per ogni lotto di produzione occorre compilare una scheda di lavorazione con i dati identificativi e i quantitativi dei rifiuti utilizzati.
8. Si ribadisce quanto richiesto al punto 5 del verbale: le analisi di caratterizzazione del rifiuto devono essere effettuate dall'utilizzatore del rifiuto su ogni lotto in ingresso e su tutti i parametri previsti dalla normativa con riferimento all'origine del rifiuto stesso, in tal senso può essere d'aiuto verificare gli stessi parametri analizzati dal produttore e aggiungere, a campione, ulteriori parametri scelti fra quelli più pericolosi per l'ambiente.
9. Riguardo alle modifiche impiantistiche di cui al punto 6 della nota in oggetto, lo scrivente Servizio si riserva di verificare mediante le liste di controllo la necessità di una Verifica di assoggettabilità a VIA.
10. Dato atto che la società condivide la volontà della Conferenza di affidare a un soggetto pubblico competente e terzo la validazione e/o la riformulazione della VIS, si ribadisce che è competenza della Provincia, di concerto con enti locali e associazioni, individuare l'ente pubblico cui affidare la VIS e si precisa sin d'ora che l'eventuale atto

di riesame di AIA, adottato nelle more della VIS, resterà comunque subordinato all'esito della stessa VIS e sarà soggetto a revoca nel momento in cui non saranno rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'atto, come il rispetto del cronoprogramma di adeguamento impiantistico dei filtri, l'installazione dei detector aggiuntivi, il rispetto dei limiti di emissione fissati prima della VIS e di quelli successivamente determinati all'esito della VIS.

Considerata la richiesta di proroga avanzata, al fine di consentire gli adeguamenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi (come riportati nel Verbale e come specificati ulteriormente nella presente nota) e da ARPA Puglia (nei relativi pareri allegati al Verbale) la riunione di **Conferenza dei Servizi** del giorno 26 luglio 2021 viene revocata e **viene nuovamente convocata per il giorno 6 settembre p. v. alle ore 10:00**, sempre nella modalità di videoconferenza.

P. O. Gestione procedimenti autorizzativi  
Dott. Salvatore Francioso



Il Dirigente  
Avv. Antonio Arno

